

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione:

"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI"

Articolo 2

La Società ha sede in Rescaldina.

Il domicilio di ogni azionista, per i suoi rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti, quello risultante dal Libro Soci.

La Società può istituire sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze e simili in qualsiasi altra località ed anche all'estero.

Articolo 3

3.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

L'assemblea potrà prorogare tale termine o deliberare lo scioglimento anticipato della società.

Articolo 4

4.1 La società ha per oggetto l'attività di:

a) progettazione, fabbricazione e il commercio, al minuto e all'ingrosso, nonché attraverso piattaforme di e-commerce, in Italia ed all'estero, di articoli tessili e di arredamento per la casa in

	genere, e di articoli per la cura ed il benessere	
	ed il tempo libero della persona in genere, di pro-	
	dotti elettronici in genere, di prodotti di bian-	
	cheria e ornamentali per la casa, di articoli per	
	campeggio, giardino e spiaggia, di suppellettili,	
	prodotti di abbigliamento da casa e per la casa e	
	complementi di arredo per la casa;	
	b) fornitura di servizi di consulenza, assisten-	
	za e di progettazione di opere di ristrutturazione	
	e dell'arredamento della casa e dell'organizzazio-	
	ne degli spazi interni in genere;	
	c) progettazione, fabbricazione e commercio, al	
	minuto e all'ingrosso, in Italia ed all'estero, di	
	mascherine chirurgiche certificate e/o dispositivi	
	di protezione individuale;	
	d) la promozione, la vendita, la resa o la com-	
	mercializzazione, attraverso i propri siti web o	
	in cooperazione con altri siti web, e con altri	
	mezzi di comunicazione a distanza e/o con altre a-	
	ziende, dei servizi relativi al tempo libero, allo	
	stare in casa, alla cura ed al benessere della per-	
	sona e di servizi non soggetti a riserva di legge	
	e anche non necessariamente direttamente connessi	
	ai servizi e prodotti indicati alle precedenti let-	
	tere a) e b);	

	e) la società può comunque svolgere qualunque	
	altra attività connessa o affine a quelle sopra e-	
	lencate.	
	4.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale di	
	cui alle precedenti lettere a), c) e d), la so-	
	cietà potrà compiere qualsiasi operazione commer-	
	ciale, industriale, mobiliare e immobiliare e fi-	
	nanziaria che sia necessaria o utile per il perse-	
	guimento dello scopo sociale.	
	Al riguardo, a titolo esemplificativo, per opera-	
	zione finanziaria si intende l'assunzione di parte-	
	cipazioni o interessenze in altre società o enti,	
	costituiti o costituendi, il finanziamento e coor-	
	dinamento tecnico e finanziario delle società o en-	
	ti nei quali la società partecipi, la compravendi-	
	ta, il possesso e la gestione dei titoli, il rila-	
	scio di fideiussioni, avalli, ipoteche e garanzie	
	in genere a favore di terzi.	
	Articolo 5	
	5.1 Il capitale sociale è di Euro 17.546.782,57	
	(diciassettemilionicinquecentoquarantaseimilasette-	
	centottantadue virgola cinquantasette) diviso in	
	complessive n. 25.331.766 (venticinquemilionitre-	
	centotrentunomilasettecentosessantasei) azioni or-	
	dinarie interamente liberate, senza indicazione	

del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.

5.2 L'assemblea straordinaria in data 12 giugno 2014 ha deliberato:

- di aumentare il capitale sociale a servizio dell'esercizio dei *Warrants* GEM, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 6 Codice Civile per un ammontare complessivo di massimi Euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila), inclusivi di sovrapprezzo, da liberarsi anche in più tranches, entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2020, mediante la sottoscrizione di massime n. 46.000.000 (quarantaseimilioni) azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale, aventi medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

5.3 Ogni azione è indivisibile. Quando siano interamente liberate, e qualora la legge lo consenta, le azioni possono essere al portatore.

Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative e viceversa. Le operazioni di conversione sono fatte a spese dell'azionista.

5.4 La qualità di azionista si costituisce, di per

sé sola, adesione del presente statuto.

Articolo 6

6.1 Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o crediti e con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

6.2 L'emissione di nuove azioni ordinarie o di azioni di altre categorie, aventi le stesse caratteristiche di quelle delle categorie già in circolazione, non richiede comunque ulteriori approvazioni delle assemblee speciali degli azionisti di tali altre categorie.

6.3 Il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi previsti dalla legge, nonchè nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, sempre nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge.

L'assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.

ASSEMBLEE

Articolo 7

7.1 L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al-

	la legge ed al presente statuto, obbligano tutti i	
	soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.	
	L'assemblea è ordinaria, straordinaria o speciale	
	a sensi di legge.	
	Essa può essere convocata anche fuori della sede	
	sociale, purchè in Italia.	
	7.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una	
	volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro	
	120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale.	
	Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assem-	
	blea ordinaria annuale può essere convocata entro	
	180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'eser-	
	cizio sociale; in tale caso, gli Amministratori se-	
	gnalano, nella relazione sulla gestione a corredo	
	del bilancio, le ragioni della dilazione.	
	Articolo 8	
	Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo che siano	
	emesse azioni in tutto o in parte prive del dirit-	
	to di voto.	
	Articolo 9	
	Fermi i poteri previsti da specifiche disposizioni	
	di legge, l'Assemblea è convocata dal Consiglio di	
	Amministrazione, mediante l'avviso di convocazio-	
	ne, contenente tutti gli elementi richiesti dalle	

	vigenti disposizioni legislative e regolamentari,	
	pubblicato nei termini di legge sul sito <i>internet</i>	
	della Società, e con le altre modalità previste	
	dalla normativa - anche regolamentare - di volta	
	in volta vigente.	
	9.2 L'Assemblea si svolge in unica convocazione,	
	salvo che il Consiglio di amministrazione, per una	
	determinata Assemblea, abbia deliberato di fissare	
	una data per la seconda e, eventualmente, per la	
	terza convocazione, dandone notizia nell'avviso di	
	convocazione.	
	9.3 Gli azionisti che, anche congiuntamente, rap-	
	presentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per-	
	cento) del capitale sociale possono chiedere per i-	
	scritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazio-	
	ne dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, sal-	
	vo diverso termine stabilito dalla legge, nei limi-	
	ti e con le modalità previste dalle norme di legge	
	e regolamentari applicabili, l'integrazione dell'e-	
	lenco delle materie da trattare, indicando nella	
	domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.	
	Delle integrazioni dell'elenco delle materie che	
	l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predet-	
	te richieste è data notizia nelle forme e nei ter-	
	mini previsti dalla normativa applicabile.	

Gli azionisti richiedenti, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione, dovranno consegnare al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla notizia di integrazione, con le modalità sopra indicate.

Articolo 10

Il diritto di intervento all'assemblea è regolato dalla legge.

Possono intervenire all'assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto, i quali risultino titolari delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, che abbiano comunicato la propria volontà di intervento mediante l'intermediario abilitato.

Articolo 11

11.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, anche notificata in via elettronica ai sensi della normativa vigente.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata, secondo le modalità stabilite di volta in volta nell'avviso di convocazione.

11.2 La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come modificato e integrato.

Articolo 12

12.1 Per la validità delle assemblee e delle loro deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

Articolo 13

13.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di impedimento, assenza o mancanza di quest'ultimo l'assemblea elegge il proprio Presidente a maggioranza relativa.

13.2 Il Presidente, con il consenso dell'assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, sempre con l'assenso dell'assemblea, due scrutatori tra gli azionisti.

13.3 Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e

dal Segretario. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

14.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, eletti dall'assemblea. L'assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.

14.2 Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio inerente all'ultimo esercizio sociale della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

14.3 Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Tra le liste non debbono esistere elementi di collegamento, nemmeno indiretto; in caso di collegamento, sono ineleggibili i candidati in liste collegate alla lista che ottiene il maggior numero di voti.

Le liste non presentate nei termini e con le moda-

	lità ai sensi dei commi successivi non sono ammes-	
	se in votazione.	
	Le liste presentate dagli azionisti devono essere	
	depositate presso la sede della società almeno ven-	
	ticinque giorni prima di quello fissato per l'as-	
	semblea in unica o in prima convocazione e messe a	
	disposizione del pubblico, con le modalità previ-	
	ste dalla legge e dalla Consob con proprio regola-	
	mento, almeno ventuno giorni prima di quello fissa-	
	to per l'Assemblea in unica o in prima convocazio-	
	ne.	
	Ogni azionista può presentare o concorrere a pre-	
	sentare una sola lista.	
	I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale,	
	ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998	
	n. 58, come successivamente modificato e integra-	
	to, possono presentare, o concorrere a presentare,	
	una sola lista.	
	Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli	
	azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti	
	siano complessivamente titolari di azioni rappre-	
	sentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per	
	cento) del capitale sociale sottoscritto alla data	
	in cui la lista viene presentata la minore misura	
	stabilita dalla Consob con regolamento e comunica-	

	ta ai sensi dell'art. 144-septies del Regolamento	
	Consob 11971/1999 e avente diritto di voto nell'as-	
	semblea ordinaria. La titolarità della percentuale	
	minima di partecipazione per la presentazione del-	
	le liste di candidati è determinata avendo riguar-	
	do alle azioni che risultano registrate a favore	
	dell'azionista nel giorno in cui le liste sono de-	
	positate presso la Società. Al fine di comprovare	
	la titolarità del numero di azioni necessario alla	
	presentazione delle liste, gli azionisti devono de-	
	positare presso la sede sociale, entro il termine	
	previsto per la pubblicazione delle liste da parte	
	della Società, la certificazione comprovante la ti-	
	tolarità del numero delle azioni rappresentate.	
	A pena di inammissibilità del deposito della li-	
	sta, alla stessa devono essere allegati, a cura e	
	sotto la responsabilità degli azionisti presentato-	
	ri, il <i>curriculum</i> personale contenente un'esaurien-	
	te informativa sulle caratteristiche personali e	
	professionali di ciascun candidato e le dichiara-	
	zioni con le quali i medesimi accettano la propria	
	candidatura e attestano, sotto la propria responsa-	
	bilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità,	
	di incompatibilità e/o di decadenza, nonché l'esi-	
	stenza di requisiti prescritti dalla normativa ap-	

	plicabile e dal presente statuto per le rispettive	
	cariche.	
	Le liste che presentano un numero di candidati pa-	
	ri o superiore a tre devono includere candidati di	
	genere diverso, secondo quanto previsto nell'avvi-	
	so di convocazione dell'assemblea, in modo da con-	
	sentire una composizione del Consiglio di Ammini-	
	strazione nel rispetto della normativa vigente in	
	materia di equilibrio tra i generi.	
	Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista	
	a pena di ineleggibilità.	
	Almeno uno dei componenti del Consiglio di Ammini-	
	strazione, ovvero due se il consiglio sia composto	
	da più di sette membri, deve possedere i requisiti	
	di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'arti-	
	colo 148 comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58	
	come successivamente modificato e integrato e dal-	
	la normativa comunque applicabile.	
	I candidati indipendenti in ciascuna lista dovran-	
	no essere indicati con i primi numeri progressivi	
	ovvero dovranno essere elencati alternativamente	
	con i candidati non indipendenti.	
	Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola	
	lista; sono annullati i voti espressi dallo stesso	
	votante a favore di più liste.	

14.4 Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti ("Lista di Maggioranza") saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i candidati in numero pari al complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere meno uno;

b) i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti e che risulti seconda per numero di voti.

Se la Lista "di Maggioranza" contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, risultano tratti i candidati con numero progressivo pari al numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere meno uno.

14.5 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei re-

	quisiti di indipendenza di cui al successivo arti-	
	colo 15 dello statuto, pari al numero minimo stabi-	
	lito dalla legge in relazione al numero complessi-	
	vo degli Amministratori, il candidato non indipen-	
	dente eletto come ultimo in ordine progressivo nel-	
	la Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo	
	candidato indipendente non eletto dalla stessa li-	
	sta secondo l'ordine progressivo. In mancanza di	
	candidati in possesso dei requisiti di indipenden-	
	za nella Lista di Maggioranza in numero sufficien-	
	te a procedere alla sostituzione, l'Assemblea inte-	
	gra l'organo con le maggioranze di legge, assicu-	
	rando il soddisfacimento del requisito.	
	Qualora con i candidati eletti con le modalità so-	
	pra indicate non sia assicurata la nomina di un nu-	
	mero di candidati nella misura prevista dalla nor-	
	mativa vigente in materia di equilibrio tra i gene-	
	ri, il candidato appartenente al genere più rappre-	
	sentato eletto come ultimo in ordine progressivo	
	nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal pri-	
	mo candidato appartenente al genere meno rappresen-	
	tato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordi-	
	ne progressivo.	
	In mancanza di candidati del genere meno rappresen-	
	tato all'interno della Lista di Maggioranza in nu-	

	mero sufficiente a procedere alla sostituzione,	
	l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di	
	legge, assicurando il soddisfacimento del requisiti-	
	to.	
	14.6 Nel caso in cui venga presentata un'unica li-	
	sta o nel caso in cui non venga presentata alcuna	
	lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di	
	legge, senza osservare il procedimento sopra previ-	
	sto, fermo il rispetto delle previsioni di cui al	
	successivo articolo 15 dello statuto nonché le pre-	
	visioni in materia di equilibrio tra i generi.	
	14.7 Qualora un Amministratore, per qualsiasi moti-	
	vo, cessi dalla carica, e sempre che permanga in	
	carica la maggioranza degli Amministratori eletti	
	dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione	
	provvederà alla sua sostituzione ai sensi del-	
	l'art. 2386 del Codice Civile, nominando il primo	
	dei candidati non eletti della lista cui appartene-	
	va l'Amministratore cessato dalla carica, nel ri-	
	spetto delle previsioni in tema di nomina di Ammi-	
	nistratori non appartenenti alla Lista di Maggio-	
	ranza, delle previsioni di cui al successivo arti-	
	colo 15 dello statuto nonché delle previsioni in	
	materia di equilibrio tra i generi.	
	Qualora non residuino nella predetta lista candida-	

ti non eletti, ovvero candidati con i requisiti richiesti, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea con le maggioranze di legge.

14.8 Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di Amministrazione di nomina assembleare si intendono dimissionari. La loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito dall'assemblea, convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

Articolo 15

15.1 Gli Amministratori indipendenti garantiscono la composizione degli interessi di tutti gli azionisti sia di maggioranza che di minoranza.

15.2 Sono indipendenti gli Amministratori che soddisfano tutti i requisiti di cui all'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, e:

a) non intrattengano direttamente, indiretta-

	mente o per conto di terzi, nè abbiano di recente	
	intrattenuto relazioni economiche, di rilevanza ta-	
	le da condizionare la loro autonomia di giudizio,	
	con la società, con le sue controllate, con gli Am-	
	ministratori esecutivi, con azionisti che singolar-	
	mente detengano nella società una partecipazione	
	di controllo o di collegamento o che partecipino a	
	patti parasociali per il controllo o il collegamen-	
	to o che rivestano la carica di Amministratore in	
	società o loro controllanti che abbiano tali carat-	
	teristiche;	
	b) non abbiano controversie con la società o	
	con sue controllate o non siano Amministratori, di-	
	pendenti o soci controllanti di una società con la	
	quale la società abbia una controversia;	
	c) non siano titolari, direttamente, indiret-	
	tamente o per conto di terzi, di partecipazioni a-	
	zionarie di entità tale da permettere loro di eser-	
	citare il controllo o un'influenza notevole sulla	
	società, nè partecipino a patti parasociali per il	
	controllo della società stessa; non detengano -	
	e/o non siano Amministratori o dipendenti di so-	
	cietà che detengano - direttamente e/o indiretta-	
	mente una partecipazione nel capitale della so-	
	cietà in misura eguale o superiore al due per cen-	

to;

d) non siano stretti familiari di Amministratori esecutivi della società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle precedenti lettere a), b) e c).

15.3 L'indipendenza degli Amministratori è valutata con periodicità almeno annuale dal Consiglio di Amministrazione, secondo un regolamento dallo stesso adottato, tenendo anche conto delle informazioni che i singoli interessati sono tenuti a fornire.

L'esito delle valutazioni del Consiglio è comunicato agli azionisti ed al Mercato.

Al fine della valutazione dell'indipendenza il Consiglio di Amministrazione tiene conto, per i rapporti di lavoro e per gli incarichi di Amministratore Esecutivo, degli ultimi tre esercizi e, per le altre relazioni economiche, dell'ultimo esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione che accerta il venir meno del requisito dell'indipendenza in capo agli Amministratori delibera con la maggioranza degli Amministratori presenti.

Al venir meno dei requisiti di indipendenza l'Amministratore nominato con tale veste si intende automaticamente dimissionario con conseguente obbligo

degli altri Amministratori di provvedere tempestivamente alla sua sostituzione.

Articolo 16

Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli Amministratori sono vincolati dal disposto di cui all'articolo 2390 Codice Civile.

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della società, sia altrove, oltre che nei casi di legge, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Amministratori o due Sindaci e comunque con periodicità almeno trimestrale.

17.2 Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio e, ove nominato, del Comitato Esecutivo o anche direttamente, con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo e nei casi di urgenza almeno 2 (due) giorni prima. Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare anche in mancanza di formale convocazione con la presenza tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza o in teleconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri e dei Sindaci nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

18.2 Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e controfirmate dal Segretario.

Articolo 19

19.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

19.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20

20.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

20.2 L'assemblea può inoltre assegnare al Consiglio di Amministrazione determinate indennità.

Articolo 21

21.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge riserva tassativamente all'assemblea degli azionisti.

21.2 Al Consiglio di Amministrazione è altresì attribuita la competenza a deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis C.C., l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Articolo 22

22.1 La società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni del presente statuto e alle procedure e regolamenti interni adottati in materia della società.

22.2 Le procedure interne adottate dalla società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti purché il compimento di tali operazio-

ni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), Codice Civile.

22.3 Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso l'Assemblea può concedere l'autorizzazione al compimento dell'operazione deliberando a maggioranza di legge, a meno che, ove siano presenti o rappresentati in Assemblea soci non correlati che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza dei soci non correlati votanti abbia espresso voto contrario all'operazione in questione. Le procedure interne adottate dalla società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 23

23.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Vice Presidenti che sostituiscano il Presidente nei casi di assenza od impedimento, un Segretario anche estraneo e uno o più Amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo fissandone, con le limi-

	tazioni previste dall'art. 2381 del Codice Civile,	
	i poteri e, quanto al Comitato Esecutivo, anche il	
	numero dei componenti, la durata e le norme che ne	
	regolano il funzionamento.	
	23.2 In caso di nomina del Comitato Esecutivo ne	
	fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione e, ove nominati, il o gli Ammi-	
	nistratori Delegati.	
	Il Comitato Esecutivo può riunirsi anche in video-	
	conferenza o in teleconferenza a norma dell'art.	
	18 dello statuto.	
	23.3 Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può	
	conferire speciali incarichi a singoli Amministra-	
	tori fissandone le attribuzioni e le eventuali re-	
	tribuzioni e/o cauzioni a norma di legge.	
	23.4 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio	
	di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con pe-	
	riodicità almeno trimestrale, sul generale andamen-	
	to della gestione e sulla sua prevedibile evoluzio-	
	ne nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, per	
	le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate	
	dalla Società e dalle sue controllate.	
	23.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare	
	direttori, anche generali, nonchè procuratori per	
	singoli atti o categorie di atti.	

23.6 Al Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, è riservata la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabilite dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonchè i poteri e le funzioni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina o con successiva deliberazione.

Il soggetto nominato deve aver conseguito la laurea in Economia e Commercio e deve aver ricoperto il ruolo di responsabile amministrativo in società di capitali per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Il Consiglio di Amministrazione determina altresì il compenso del predetto dirigente.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 24

24.1 Al Presidente, od a chi ne fa le veci, è attribuita la rappresentanza della società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta non sia deliberato diversamente.

Il Presidente, inoltre, o chi ne fa le veci, rappresenta la Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed ammini-

strative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

24.2 Gli Amministratori Delegati hanno potere di rappresentanza della società con firma libera nei limiti delle deleghe loro conferite.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 25

25.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e tre Supplenti, rieleggibili.

25.2 La composizione del Collegio deve assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

25.3 I componenti sono scelti fra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati nel decreto del 30 marzo 2000, n. 162 del Ministero della Giustizia.

25.4 Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci e, se eletti decadono d'ufficio, coloro che ricoprono la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile con le precisazioni di cui ai commi

	successivi. Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed al-	
	meno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli	
	iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che	
	hanno esercitato l'attività di controllo legale	
	dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.	
	Gli altri componenti del Collegio, che non siano	
	in possesso dei requisiti di cui sopra, sono scel-	
	ti fra coloro che hanno maturato un'esperienza com-	
	plessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:	
	a) attività di amministrazione o di controllo	
	ovvero compiti direttivi presso società di capita-	
	li che abbiano un capitale sociale non inferiore a	
	due milioni di Euro; ovvero	
	b) attività professionali o di insegnamento	
	di ruolo in materie giuridiche, economiche, finan-	
	ziarie e tecnico-scientifiche, strettamente atti-	
	nenti all'attività dell'impresa, intendendosi per	
	tali il diritto industriale, commerciale, tributa-	
	rio, nonché economia generale e dell'impresa, ra-	
	gioneria e finanza aziendale, ovvero	
	c) funzioni dirigenziali presso gli enti pub-	
	blici o pubbliche amministrazioni operanti nei set-	
	tori creditizio, finanziario e assicurativo e co-	
	munque in settori strettamente attinenti all'atti-	
	vità dell'impresa, intendendosi per tali quelli re-	

	lativi alla ricerca, sviluppo produzione e commer-	
	cializzazione di prodotti tessili e di abbigliament-	
	to, nonché dei relativi accessori.	
	25.5 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base	
	di liste secondo le procedure di cui ai commi se-	
	guenti, al fine di assicurare alla minoranza la no-	
	mina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Sup-	
	plente.	
	Vengono presentate liste composte di due sezioni:	
	l'una per la nomina dei Sindaci Effettivi e l'al-	
	tra per la nomina dei Sindaci Supplenti.	
	Le liste - considerando entrambe le sezioni - che	
	contengano un numero di candidati pari o superiore	
	a tre, debbono includere candidati di genere diver-	
	so. Le liste contengono un numero di candidati non	
	superiore al numero dei membri da eleggere, elenca-	
	ti mediante un numero progressivo.	
	25.6 Hanno diritto di presentare le liste soltanto	
	i soci che da soli o insieme ad altri azionisti	
	rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque	
	per cento) delle azioni aventi diritto di voto nel-	
	l'assemblea ordinaria o la minore misura stabilita	
	dalla Consob con regolamento.	
	La titolarità della percentuale minima di parteci-	
	pazione per la presentazione delle liste di candi-	

dati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede sociale, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, la certificazione comprovante la titolarità del numero delle azioni rappresentate.

A pena di inammissibilità del deposito della lista, alla stessa devono essere allegati, a cura e sotto responsabilità degli azionisti presentatori, il *curriculum* professionale contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e/o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto per le rispettive cariche. Inoltre, le liste dovranno contenere una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipa-

	zione di controllo o di maggioranza relativa, atte-	
	stante l'assenza di rapporti di collegamento previ-	
	sti dall'articolo 144-quinquies del regolamento	
	Consob 11971/99 con questi ultimi.	
	Ogni azionista può concorrere a presentare una so-	
	la lista; in caso di violazione non si tiene conto	
	dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle	
	liste.	
	Le liste, sottoscritte da coloro che le presenta-	
	no, dovranno essere depositate presso la sede lega-	
	le della Società almeno venticinque giorni prima	
	di quello fissato per l'assemblea in unica o in	
	prima convocazione chiamata a deliberare sulla no-	
	mina dei componenti del Collegio Sindacale e messe	
	a disposizione del pubblico, con le modalità previ-	
	ste dalla legge e dalla Consob con proprio regola-	
	mento, almeno ventuno giorni prima di quello fissa-	
	to per l'Assemblea in unica o in prima convocazio-	
	ne. La lista per la quale non sono osservate le	
	statuizioni di cui sopra, è considerata come non	
	presentata.	
	Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.	
	Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a	
	pena di ineleggibilità.	
	25.7 Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi	

	due candidati della lista che avrà ottenuto il mag-	
	gior numero di voti e il primo candidato della li-	
	sta che sarà risultata seconda per numero di voti	
	che assumerà altresì la carica di Presidente del	
	Collegio.	
	Risulteranno eletti Sindaci Supplenti i primi due	
	candidati della lista che avrà ottenuto il maggior	
	numero di voti e il primo candidato della lista	
	che sarà risultata seconda per numero di voti.	
	In caso di parità di voti fra due o più liste ri-	
	sulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani	
	per età sino alla concorrenza dei posti da assegna-	
	re.	
	Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno	
	eletti a Presidente del Collegio, Sindaci Effetti-	
	vi e Sindaci Supplenti i candidati presenti nella	
	lista in ordine di elenco.	
	Qualora con i candidati eletti con le modalità so-	
	pra indicate non sia assicurata la composizione	
	del Collegio Sindacale nel rispetto della normati-	
	va vigente in materia di equilibrio tra i generi,	
	il candidato appartenente al genere più rappresen-	
	tato eletto come ultimo in ordine progressivo nel-	
	la lista risultata prima per numero di voti, sarà	
	sostituito dal primo candidato appartenente al ge-	

nere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista risultata prima per numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Qualora non venga proposta alcuna lista risulteranno eletti Sindaci Effettivi e Supplenti i candidati votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea e fermo il rispetto delle previsioni in materia di equilibrio tra i generi.

25.8 La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

In caso di cessazione dall'ufficio di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.

Per le delibere di nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fatto salvo il diritto della minoranza di cui al presente articolo e nel rispetto del cri-

terio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi.

25.9 Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere esercitato individualmente da ciascun membro del Collegio; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due membri del Collegio.

25.10 Il Collegio Sindacale può radunarsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

REVISORE CONTABILE

Articolo 26

L'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti in conformità alle vigenti disposizioni.

BILANCIO E UTILI

Articolo 29

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede alla compilazione dell'inventario e del bilancio osservando le disposizioni di legge.

Articolo 30

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo il prelievo di almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto il limite di legge, saranno ripartiti integralmente fra le azioni, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

Articolo 31

Il Consiglio determina epoca, luogo e modalità di pagamento dei dividendi, che si prescrivono a favore della società dopo cinque anni dalla data di esigibilità.

RECESSO

Articolo 32

E' espressamente esclusa l'attribuzione del diritto di recesso ai soci che non hanno concorso al-

l'approvazione di delibere riguardanti:

la proroga del termine di durata della società e

l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

SCIoglimento

Articolo 33

Verificandosi per qualsiasi ragione lo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori determinandone i poteri e compensi.